

ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART.15 DELLA L.241/1990

TRA

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo (in seguito denominata Autorità Portuale) con sede legale in Piazzale Pisacane 80133 Napoli in persona del legale rappresentante/delegato alla firma Presidente dott. **Pietro SPIRITO**, nato a Maddaloni (CE) il 20 aprile 1962

E

Il Comune di Napoli, con sede legale in Piazza Municipio, in persona del legale rappresentante, sindaco Luigi de MAGISTRIS, nato a Napoli il 20 giugno 1967

Premesso che:

- Il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 29 maggio 2020 ha adottato l'atto di indirizzo *“Napoli riparte anche dal mare”* al fine di dare impulso alla fruibilità degli arenili cittadini e del mare dopo la fase più critica dell'epidemia da Covid-19; con tale atto deliberativo è stato adottato il *“Piano comunale per la fruizione in sicurezza delle spiagge libere”*;
- con nota PG/469747 del 9 luglio 2020, il Comune di Napoli, attraverso il Servizio Tutela del Mare, ha chiesto all'Autorità Portuale la concessione temporanea, fino al 15 novembre 2020, di alcuni arenili cittadini (spiaggia I e II Vico Marina San Giovanni, spiaggia Boccaperti, spiaggia Rotonda A. Diaz, spiaggia Largo Sermoneta, spiaggia delle Monache) e la compartecipazione, nella misura di € 150.000,00, alla spesa da sostenere per l'allestimento e la gestione di tali spiagge;
- l'Autorità Portuale - Ufficio ABDM Turistico Ricreativo - ha comunicato, con nota prot.15668 del 22 luglio 2020, che il Comitato di Gestione, con deliberazione n.32/2020, ha espresso parere favorevole a tale concessione; in tale nota l'Autorità ha, altresì, comunicato che:
 - ☛ il rilascio della concessione demaniale marittima sarebbe stato subordinato all'esito della procedura delineata dall'art.18 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, nel quale sono sanciti specifici obblighi di pubblicità;
 - ☛ la concessione prevede il pagamento, a cura del concessionario, di un canone annuo ricognitorio determinato ai sensi della L.296/2006 e ridotto del 10%, quantificato nella misura di € 0,131171/mq/anno;
- come si evince dalla nota prot.15880 del 23 luglio 2020 dell'Autorità Portuale - Ufficio ABDM Demanio-Turistico Ricreativo - il periodo di pubblicazione della domanda di concessione inoltrata dal Comune di Napoli si concluderà in data 5 agosto 2020;
- con nota PG/532400 del 5 agosto 2020, a firma del dirigente del Servizio Tutela del Mare, il Comune di Napoli, in considerazione del lasso di tempo trascorso (che rende non più percorribile l'indizione di una manifestazione di interesse rivolta ad imprese e/o Associazioni ai fini dell'offerta alla cittadinanza di alcuni servizi a pagamento), ha chiesto all'Autorità Portuale di ridurre la durata della concessione indicando il termine finale il 30 settembre 2020; ha, inoltre, reiterato la richiesta all'Autorità Portuale di concorrere, seppur in una misura ridotta, alla spesa da sostenere per l'utilizzo, l'allestimento e l'organizzazione delle spiagge libere, anche in relazione all'attuazione delle misure anti covid e al rispetto delle norme sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19.

Considerato che:

- L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed il Comune di Napoli perseguono il comune interesse pubblico volto a garantire la migliore gestione e fruibilità degli arenili cittadini, in particolare nella corrente fase emergenziale cagionata dal contagio dal virus Covid-19, che ha determinato gravi ripercussioni sul tessuto economico cittadino nonché l'esigenza per la cittadinanza di fruire maggiormente, rispetto al passato, delle spiagge cittadine, in un'ottica di turismo di prossimità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse e considerazioni)

Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente

Accordo di Collaborazione contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di eventuali futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo di collaborazione.

ART. 2 **(Oggetto)**

Il presente Accordo di collaborazione ha ad oggetto la gestione della concessione al Comune di Napoli, da parte dell'Autorità Portuale, dei seguenti tratti di spiaggia ubicati lungo il litorale cittadino, come indicati negli stralci SID allegati all'Accordo:

- spiaggia I e II Vico Marina San Giovanni;
- spiaggia Boccaperti;
- spiaggia Rotonda A. Diaz;
- spiaggia Largo Sermoneta;
- spiaggia delle Monache.

ART. 3 **(Impegni delle parti)**

1. L'Autorità Portuale si impegna a:
 - a) adottare, entro il 07 agosto 2020, il provvedimento per la concessione demaniale al Comune di Napoli, ai sensi dell'art.36 del Codice della Navigazione, dei seguenti tratti di spiaggia, come indicati negli stralci SID di cui all'Accordo:
 - 📍 spiaggia I e II Vico Marina San Giovanni;
 - 📍 spiaggia Boccaperti;
 - 📍 spiaggia Rotonda A. Diaz;
 - 📍 spiaggia Largo Sermoneta;
 - 📍 spiaggia delle Monache;
 - b) consentire al Comune di Napoli, nell'atto di concessione, l'utilizzo delle spiagge oggetto di concessione sia per la libera e gratuita fruizione sia per finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale;
 - c) consentire al Comune di Napoli, nell'atto di concessione, l'installazione, di strutture e manufatti amovibili idonei e compatibili con la normativa di settore sui tratti di spiaggia oggetto di concessione;
 - d) concorrere, nella misura di € 50.000,00, alla spesa che il Comune di Napoli dovrà sostenere per l'utilizzo, l'allestimento e l'organizzazione delle spiagge oggetto di concessione, anche ai fini del rispetto delle norme sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19; tale finanziamento dovrà essere versato nelle casse comunali con ogni necessaria urgenza per consentire un immediato utilizzo;
 - e) fornire al Comune di Napoli, entro il 7 agosto 2020, indicazioni per l'adozione, da parte dell'Amministrazione, delle procedure da adottare per essere manlevati da eventuali responsabilità legate alla mancanza del servizio di salvataggio, delle boe di segnalazione, etc.
2. Il Comune di Napoli si impegna a:
 - a) garantire la libera fruibilità degli arenili cittadini oggetto di concessione e ad utilizzare le stesse per le finalità istituzionali individuate dall'Amministrazione;
 - f) definire le modalità di accesso e di fruizione più idonee ed efficaci a contenere il rischio del contagio da Covid-19;
 - g) garantire, mediante impiego di personale dipendente dell'Amministrazione comunale o di soggetti terzi, un'attività di informazione e di sensibilizzazione, nei confronti dei fruitori delle spiagge oggetto di concessione, in materia di rispetto delle misure governative di contenimento dal rischio di contagio da Covid-19; tale attività informativa, sulla quale il Comune espletterà opportuna attività di monitoraggio, sarà svolta nelle modalità e nelle fasce orarie che l'Amministrazione Comunale riterrà più opportune;
 - h) assicurare la pulizia quotidiana degli arenili dai rifiuti eventualmente presenti sugli stessi;
 - i) assicurare la pulizia ed il mantenimento in buono stato delle strutture e dei manufatti eventualmente installati dall'Amministrazione comunale, al fine di garantire la sicurezza dei

- fruitori delle spiagge oggetto di concessione;
- j) rimuovere, entro 10 giorni dalla scadenza della concessione, salvo diverso e successivo accordo con l'Autorità Portuale, le strutture e i manufatti amovibili eventualmente installati dall'Amministrazione comunale sui tratti di spiaggia oggetto di concessione;
 - k) versare all'Autorità Portuale il canone ricognitorio così come determinato;
 - l) utilizzare il cofinanziamento delle spese di cui alla lettera b) del punto 1 per l'acquisizione, nel rispetto della normativa di settore, dei beni e delle prestazioni di servizi che l'Amministrazione comunale riterrà idonei per garantire la migliore gestione e fruizione delle spiagge oggetto di concessione;
 - m) rendicontare all'Autorità Portuale, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione, in ordine all'utilizzo del cofinanziamento di cui alla lettera b) del punto 1.

ART. 4

(Durata e decorrenza dell'Accordo di collaborazione - proroga e rinnovo)

L'Accordo di collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e dura fino al 30 settembre 2020; resta ferma la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni e la volontà delle parti, di una proroga o di un rinnovo da realizzarsi con atto scritto.

ART. 5

(Riservatezza - proprietà e utilizzazione dei risultati)

Le singole parti si impegnano a riconoscere e rispettare la proprietà intellettuale di studi, dati, elaborati e altro materiale edito o non, messo a disposizione da ciascuna delle parti per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo di Collaborazione, impegnandosi a non divulgare a terzi tale materiale senza l'esplicita autorizzazione della controparte.

ART. 6

(Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile e/o opportuno, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, o alle mutate esigenze normative, il presente Accordo di collaborazione potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

ART. 8

(Responsabilità e Recesso)

Le parti possono recedere dal presente Accordo di collaborazione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec.

ART. 9

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo di collaborazione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo di Collaborazione, le Parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente come di seguito indicato: il Comune di Napoli, in Napoli – Assessorato alle pari opportunità, libertà civili e alla salute in Napoli - Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo in Napoli - Piazzale Pisacane.

ART. 11

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo di collaborazione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile e del Codice della navigazione.

ART. 12

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

Napoli, li _____

Comune di Napoli <i>L'Assessore</i> _____	Autorità Portuale <i>Il Presidente</i> _____
--	---